

W.S&NT. 225/12



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma, composto da:

dott. Renato Mari – Presidente

dott. Antonella Ioffredi – giudice

dott. Giacomo Ciccìo – giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____ del Ruolo Generale

per gli affari contenziosi, promossa

DA

con l'avv. _____

ATTORE

CONTRO

con l'avv. _____

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 8 febbraio 2012

MOTIVAZIONE

La presente sentenza viene redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 16 comma quinto D.Lgs. 5/2003.

I profili di nullità del contratto di vendita delle obbligazioni Cirio HLDG negoziati dalla banca convenuta sono stati ricondotti dall'attrice nell'ambito della citazione alla violazione di norme imperative quali l'art. 21 comma primo lett. B del T.U.F., gli artt. 26, 28, 29 del Reg. Consob 11522/1998.

In via subordinata l'attrice ha domandato al Tribunale di pronunciare l'annullamento del contratto con condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme versate.

In ulteriore subordine l'attrice ha domandato la condanna della Banca convenuta al risarcimento dei danni arrecati pari all'ammontare dell'investimento effettuato.

Non sussiste la dedotta nullità del contratto per violazione dell'art. 21 comma primo lett. B del T.U.F., degli artt. 26, 28, 29 del Reg. Consob 11522/1998 e più in generale dei doveri di informazione, di correttezza e di diligenza gravanti sulla Banca e previsti ex lege in quanto, come da ormai costante giurisprudenza anche di questo Tribunale, non appare fondato il ricorso indiscriminato alla severa sanzione di nullità del contratto nei casi di violazioni comportamentali generali che, in quanto prive di specificità, non risultano idonee ad individuare precise regole di comportamento cui uniformare la condotta dell'agente, e che in ogni caso rimangono estranee alla fattispecie negoziale, salvo naturalmente che tale incidenza sia prevista espressamente dalla legge (v., in tal senso, Cass. Sez. Un. 26725/2007; Cass. 19024/2005; Trib

Parma sent. 199/2006 e 131/2007 ; Trib. Milano sent. 25 luglio 2005; Trib. Taranto, 27 Ottobre 2004, in Giur IT 2005,, 754; Trib. Roma 25/5/05; Trib Monza, sez Desio, 27/7/04 in Resp Civ e Prev 2005, 135; Trib. Genova 15 Marzo 2005).

E' invece fondata la domanda proposta dall'attrice volta al risarcimento del danno derivante dall'asserito comportamento negligente della banca convenuta.

Si rileva in proposito che secondo la giurisprudenza di legittimita' citata in precedenza la parte danneggiata dal comportamento contrario a buona fede posto in essere dalla banca nel corso delle trattative e nella formazione del contratto, anche qualora il contratto sia concluso, e' legittimata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e cio' in quanto la regola di cui all'art. 1337 cc trova rilievo non solo in ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative, ma anche quando il contratto posto in essere sia valido e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto in quanto assume valore e portata di una clausola generale implicante lo specifico obbligo giuridico di comportamento secondo lealtà'. In tale ipotesi il risarcimento non sarebbe limitato al cd. interesse negativo, ma sarebbe ragguagliato al "minor vantaggio o al maggiore aggravio economico" determinato dal contegno sleale di una delle parti, salvo la prova di ulteriori danni collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.

Alla luce della specificità dell'interesse dedotto in giudizio l'investitore avrà l'onere di provare che il danno subito sia conseguenza immediata e diretta della condotta colposa dell'intermediario e non semplicemente dell'andamento sfavorevole del mercato.

Occorre sottolineare, al fine di inquadrare gli obblighi comportamentali gravanti sulla banca, che a norma dell'art. 29 comma primo del reg. Consob l'intermediario ha l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

Tale giudizio presuppone un obbligo sia di informazione a carico dell'intermediario relativamente alla situazione finanziaria dell'investitore (art. 28 primo comma lett. A), che di assunzione di adeguate informazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'operazione (art. 26).

In effetti, l'intermediario può astenersi dall'effettuare operazioni inadeguate solo laddove conosca l'esperienza dei clienti stessi in campo di investimento in strumenti finanziari, la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi di investimento e la loro propensione al rischio.

La nozione di adeguatezza assume pertanto natura relativa, in funzione della peculiarità del rapporto con il cliente, e pertanto la banca dovrà essere ritenuta responsabile per il compimento di un'operazione non adeguata solo quando in relazione alla stessa non abbia impiegato tutti quegli accorgimenti informativi e conoscitivi necessari a soddisfare

l'interesse dell'investitore ad effettuare un investimento consapevole.

Ha ritenuto in proposito la Suprema Corte: “ In tema di servizi di investimento, la Banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata (nella specie, avente ad oggetto obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

All'operatività di detta regola - applicabile anche quando il servizio fornito dall'intermediario consista nell'esecuzione di ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio “.(Cass. Civ. 17340/08).

Orbene nel caso specifico in sede di risposta al questionario informativo l'attrice aveva espresso una bassa propensione al rischio (la prima in una scala crescente da 1 a 5) e l'operazione era ritenuta inadeguata per oggetto anche dalla banca essendo stata tale circostanza riportata con efficacia confessoria nell'ordine di acquisto del 7 febbraio 2001..

Cio' induce a ritenere che l'operazione fosse da ritenersi pacificamente inadeguata e che pertanto la banca fosse

onerata dall'onere di fornire la prova di avere operato secondo quanto prescritto dall'art. 29 TUF e come richiesto dalla giurisprudenza citata.

Tale onere probatorio non risulta assolto non contenendo l'ordine impartito alcun esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Si può quindi ritenere che l'operazione de quo presenti caratteri di totale inadeguatezza rispetto al profilo della cliente e che la banca abbia violato le richiamate disposizioni di cui all'art. 28 secondo comma del reg. Consob.

La riscontrata inosservanza da parte della banca ai doveri di informazione imposti a suo carico dalla legge a parere del Collegio evidenzia una difformità dai canoni di diligenza e correttezza che devono governare l'attività dell'intermediario. Tale negligente comportamento senza dubbio pregiudica gli effetti economici e giuridici del contratto essendo gli obblighi imposti all'intermediario finalizzati al soddisfacimento delle esigenze che l'investitore intende perseguire nel momento in cui accede alla negoziazione.

L'obbligo di informazione previsto ex lege d'altra parte non fa altro che dettagliare il generale precetto di diligenza, buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto che deve presiedere all'attività dell'intermediario, sulla base dell'estensione operata dalla giurisprudenza di tali obblighi nell'ambito dell'esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di

protezione, informazione e collaborazione che richiedono una disponibilità cooperativa dell'imprenditore nell'esercizio della sua professione e che legittimano l'applicazione delle norme ordinarie in tema di inadempimento contrattuale in caso di inadempimento (v. Cass. 14865/2000).

Le caratteristiche del caso concreto in precedenza riportate evidenziano come il comportamento omissivo dell'intermediario abbia inciso sulla vicenda contrattuale in termini negativi pregiudicando gli interessi di tutela del risparmiatore, il cui danno subito e' da correlarsi al capitale corrisposto per l'acquisto delle obbligazioni per cui e' causa, detratto l'importo delle cedole percepite per E. 1424,22 (doc. n. 12 di parte convenuta) dovendosi ritenere che in caso di completa informazione nei termini sopra esplicitati l'attrice si sarebbe astenuta dal porre in essere l'operazione.

Deve pertanto essere accolta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice e che non e' subordinata alla richiesta di risoluzione del contratto ben potendo essere proposta in via autonoma, come e' reso palese dal disposto dell'art. 1453 cc che legittima la richiesta di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto "in ogni caso" (cfr. Cass. 6887/1994).

Sul capitale vanno poi riconosciuti gli interessi legali come richiesto dall'attrice a far data dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente decidendo

- Condanna *[nome]* spa al risarcimento del danno cagionato a *[nome]* : che liquida in E. 24.743,18 oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- Condanna *[nome]* spa al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 364,45 per spese, E. 1621,00 per competenze ed E. 3000,00 per onorari oltre a spese generali, IVA e CPA.

Così' deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9 febbraio 2012

Il giudice relatore
(Giacomo Ciccio)

Il Presidente
(Renato Mari)

[Firma] *[Firma]*

